

Scheda Informativa Attività di Estetista

1.	ESTETISTA IN BREVE	2
2.	ESTETISTA E ATTIVITÀ SIMILI.....	3
2.1.	ESTETISTA.....	3
2.2.	CENTRO BENESSERE – BEAUTY FARM	3
2.3.	SPA	3
2.4.	SOLARIUM E CENTRI ABBRONZATURA	3
2.5.	MASSAGGI	4
2.6.	RICOSTRUZIONE – APPLICAZIONE UNGHIE	4
2.7.	GROTTE DI SALE E FISH THERAPY	4
2.8.	SHIATZU, TUINA, MASSAGGI ORIENTALI E SIMILI.....	4
2.9.	MEDICINA ESTETICA	4
3.	REQUISITI AMMINISTRATIVI.....	4
3.1	S.C.I.A. SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ.....	5
3.2	S.U.A.P SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	5
3.3	IMPREDITORE (L’ESTETISTA).....	5
3.4	PROFESSIONISTI QUALIFICATI	5
4.	REQUISITI PROFESSIONALI	6
4.1	REQUISITI PROFESSIONALI.....	6
4.2	RESPONSABILE TECNICO	6
5.	REQUISITI IGIENICO-SANITARI.....	6
5.1	REGOLAMENTO COMUNALE	6
5.2	ATTREZZATURE ESTETICHE	7
5.3	I REQUISITI IGIENICO-SANITARI.....	7
6.	RIFERIMENTI	8

dr. Pasqualino SIMONETTI TPALL DS SISP	dr. Nicola SUMA DIRETTORE S.C. SISP	RSGQ S.C. SISP
stesura	approvazione per adeguatezza	emissione

1. Estetista in breve

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). L'avvio dell'attività di estetista è soggetto alla presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività attestante il possesso dei requisiti professionali e tecnici richiesti.

Requisiti professionali. Per poter esercitare l'attività di estetista è necessario il possesso della qualifica professionale. L'estetista qualificata che legittima l'attività assume il ruolo di **Responsabile Tecnico** e il suo nominativo deve essere comunicato nella SCIA. Il Responsabile Tecnico può essere la titolare dell'attività o una dipendente dell'impresa. Poiché l'esercizio dell'attività di estetista può legittimamente svolgersi solo se il Responsabile Tecnico è presente nei locali di lavoro in molti casi è necessario nominare più di un Responsabile Tecnico, ad esempio nei casi in cui gli orari di apertura dell'esercizio eccedano l'orario di lavoro oppure nei casi in cui il Responsabile Tecnico sia temporaneamente indisponibile (evento normalmente prevedibile).

Requisiti igienico-sanitari. L'attività dell'estetista deve svolgersi in locali idonei, con attrezzature idonee e secondo procedure adeguate. I requisiti dei locali, delle attrezzature e delle procedure sono in gran parte contenuti nel Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista.

I requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e dell'attività debbono essere autocertificati utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte da allegare obbligatoriamente alla SCIA.

SCHEMA SEMPLIFICATIVO

Per esercitare l'Attività di:	Sono previsti dalla Legge requisiti:	Il requisito amministrativo previsto è la:	La SCIA:
Acconciatore, parrucchiere, barbiere, pettinatrice	Amministrativi Professionali Tecnici 1. Locali 2. Attrezzature 3. Procedure	Segnalazione Certifica di Inizio Attività (SCIA)	La SCIA è l'istanza da presentare al SUAP all'inizio dell'attività. È formata da un modulo da compilare a cui debbono essere allegati i documenti previsti dalla normativa specifica

La SCIA deve essere presentata:	I requisiti professionali richiesti sono:	I requisiti dei locali, delle attrezzature e delle procedure si trovano:	Il possesso dei requisiti professionali e tecnici:
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune dove si intende esercitare (SUAP)	Per svolgere l'attività di acconciatore è sempre necessaria la presenza di un acconciatore qualificato	Nel "Regolamento comunale per l'attività di acconciatori"	Deve essere autocertificato utilizzando l'apposito modulo da allegare alla SCIA

Nota. Per l'esercizio dell'attività di fisioterapista non si applicano le regole di cui sopra poiché, trattandosi di professione sanitaria, è diversamente regolamentata.

2. Estetista e attività simili

2.1. Estetista

La legge 1/1990 definisce l'attività di estetista "tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutiche".

È l'unica denominazione-definizione riconosciuta dalla legge. Altre attività che possono in qualche modo richiamare la denominazione o la definizione di legge dell'attività di estetista sono elencate di seguito. L'elenco, non esaustivo, è stato compilato in base alle richieste di chiarimento più ricorrenti con lo scopo di rendere agevole il reperimento di informazioni per gli eventuali approfondimenti.

2.2. Centro benessere – beauty farm

In alcune Regioni - ma non in Piemonte - le denominazioni **centro benessere** e **beauty farm** sono state riconosciute e definite dalle leggi regionali. L'Emilia Romagna, ad esempio, definisce con la Legge 62/2008 il centro benessere quale "centro estetico che effettua anche attività e trattamenti di fitness e wellness e/o tecniche o pratiche bionaturali" e la *beauty-farm* quale "centro benessere in cui si effettuano, previa debite autorizzazioni (e con limitazioni, n.d.r.), attività sanitarie finalizzate al benessere". La Legge in parola è stata dichiarata in parte illegittima dalla Corte Costituzionale con Sentenza 138/2009 e, nella parte legittima, non introduce elementi innovativi pertinenti rispetto alla normativa vigente. In pratica le definizioni di centro benessere e beauty farm implicano la connessione funzionale di attività diverse - e fra queste quella di estetista - in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. In ogni caso, a prescindere dal fatto che sia indipendente o connessa funzionalmente con altre attività, resta sempre salvo il principio che l'attività di estetista è soggetta ai requisiti specifici previsti,

2.3. SPA

Negli ultimi anni il termine **SPA** è entrato a far parte del linguaggio comune in riferimento alle cosiddette zone benessere delle strutture ricettive (in genere alberghi, ma anche affittacamere e B&B) in cui si trova spesso una sauna, un bagno turco, una vasca idromassaggio e una cabina massaggi.

Premesso che la denominazione **spa** (a volte acronimo di *salus per aquam*), ai sensi della Legge 323/2000 di riordino del settore termale, può essere utilizzata solo in riferimento ai trattamenti termali, considerato che le strutture ricettive utilizzano comunque tale denominazione poiché facilmente riconoscibile dalla clientela straniera, si segnala che per quanto concerne il bagno turco e la sauna, pur essendo comprese nell'elenco della attrezzature ad uso estetico di cui al D.M. 15/10/2015, n. 206, la Regione Piemonte ha stabilito con la Legge 12 agosto 2013, n. 17 che tali attività non sono soggette alla disciplina delle attività di estetista e sono ammesse come attività pertinenti delle strutture turistico-alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, quali, ad esempio, palestre, spa, centri benessere, purché finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di accoglienza e di relax della clientela, se non estese ad attività mediche e di estetista.

Per quanto riguarda l'attività di massaggi si veda di seguito la voce specifica.

2.4. Solarium e centri abbronzatura

L'attività di solarium – centri abbronzatura configura attività di estetica a tutti gli effetti. Quindi, anche solamente la "messa a disposizione" di macchine solarium, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità (ad esempio semplice fornitura di gettone), implica l'obbligo di S.C.I.A. estetica con relativa presenza inderogabile di personale qualificato (Responsabile Tecnico).

In tal senso si è pronunciata in modo definitivo la Suprema Corte di Cassazione - Sentenza 4012 del 4/4/2000 - affermando che: *"configura attività di estetista soggetta ad autorizzazione la messa a disposizione degli apparecchi indicati in ambiente appositamente attrezzato, senza che sia rilevante il fatto che l'interessato provveda direttamente ad accendere le lampade U.V.A. Infatti, la professionalità dell'intervento dell'estetista si manifesta nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature."*

Il regolamento dell'attività di solarium 6/2003 della Regione Piemonte è stato oggetto di impugnazione e di due conseguenti sentenze del TAR Piemonte e del Consiglio di Stato. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso annullando (con formulazione non chiara) l'intero atto mentre la sentenza definitiva di II grado del Consiglio di Stato 8267/2004, pur confermando l'annullamento, ha però specificato che l'atto è censurabile non per intero ma solo nella parte oggetto del ricorso, ovvero gli articoli 11 e 13.

2.5. Massaggi

Sulla definizione/qualificazione giuridica del termine "massaggio" sono state scritte centinaia di pagine di giurisprudenza e si sono pronunciati nel merito autorevoli esperti e diverse autorità amministrative. La definizione di massaggio è affatto semplificabile e pacificamente condivisa poiché le conclusioni a cui pervengono le autorità e gli esperti sono in molti casi antitetiche. L'argomento non può essere estesamente trattato in questa sede per cui, non essendo possibile dare indicazioni certe, si richiamano nei riferimenti i principali atti, sentenze, note, documenti in proposito per coloro interessati ad approfondire l'argomento.

2.6. Ricostruzione – Applicazione unghie

L'attività di ricostruzione e applicazione unghie (onicotecnica) configura l'esercizio dell'attività di estetica riservata all'estetista. Quindi, l'esercizio di tale attività implica l'obbligo di SCIA estetica con relativa presenza inderogabile di personale qualificato (Responsabile Tecnico).

2.7. Grotte di sale e Fish Teraphy

Le attività definite Grotte di Sale, indipendentemente dal fatto che siano qualificabili come attività sanitarie o meno, non rientrano nella definizione di attività di estetista non essendo trattamenti eseguiti sulla superficie di corpo umano (anche ammettendo che lo scopo del trattamento è quello di mantenere il corpo in perfette condizioni con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico).

La Fish Teraphy, ovvero il trattamento che prevede l'immersione dei piedi (a volte delle mani) in una vaschetta dove sono presenti piccoli pesci Garra Rufa che si nutrono delle cellule morte della pelle, pur configurando - nella più pacifica delle ipotesi - un trattamento di pedicure/manicure estetico, non rientra nelle attività di estetista poiché non si utilizzano tecniche manuali o apparecchi elettromeccanici.

2.8. Shiatzu, Tuina, massaggi orientali e simili

Valgono le considerazioni sopra riportate per i massaggi in generale

2.9. Medicina estetica

La medicina estetica identifica le attività di medici laureati che trattano medicalmente i pazienti al fine di eliminare o ridurre inestetismi presenti. I trattamenti di medicina estetica sono quindi di esclusiva competenza medica che li può eseguire - senza dubbio - in regime ambulatoriale presso centri autorizzati; non è scontata, per contro, la possibilità per il medico di operare in autonomia presso il proprio studio medico. L'utilizzo di locali ad uso estetico per svolgimento di attività mediche non trova legittimazione nella normativa vigente.

3. Requisiti amministrativi

Per l'esercizio dell'attività di estetista è obbligatorio presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (fatti salvi i requisiti fiscali e altri requisiti non specifici). Non sono previsti contingenti numerici e distanze minime fra esercizi.

Le norme originarie subordinavano l'esercizio dell'attività al rilascio dell'**autorizzazione sanitaria** da parte del Sindaco. Pertanto, chi intendeva esercitare l'attività doveva prima approntare i locali e le attrezzature e, a lavori e forniture completati, chiedere l'autorizzazione al Sindaco che incaricava gli uffici comunali e l'ASL di effettuare i dovuti controlli. Effettuate le verifiche da parte degli uffici e dei servizi, in caso di esito favorevole, il sindaco rilasciava l'autorizzazione e l'estetista poteva iniziare l'attività.

3.1 S.C.I.A. Segnalazione Certificata Inizio Attività

Oggi l'esercizio dell'attività non è più subordinato al rilascio dell'autorizzazione che è stata sostituita dalla **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)** da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). L'attività può essere iniziata lo stesso giorno in cui viene presentata l'a S.C.I.A.; non sono più previsti contingenti numerici e distanze minime fra esercizi.

La S.C.I.A. è un'istanza il cui modello (modulo) è fornito dallo SUAP e prevede una serie di allegati obbligatori, fra questi l'Autocertificazione dei Requisiti igienico-sanitari.

3.2 S.U.A.P Sportello Unico per le Attività Produttive

Le norme in materia di semplificazione del procedimento amministrativo individuano lo Sportello Unico per le Attività Produttive (del comune dove si intende esercitare l'attività) quale unico referente della Pubblica Amministrazione per l'imprenditore che intende avviare un'attività produttiva. La funzione può essere esercitata dai comuni in proprio, in associazione con altri comuni oppure può essere delegata alle Camere di Commercio. Per conoscere con certezza lo Sportello Unico a cui rivolgersi e sufficiente collegarsi al sito <http://www.impresainungiorno.gov.it/> - e seguire le indicazioni del pulsante "Trova il tuo sportello".

Quindi, la S.C.I.A. deve essere presentata dall'imprenditore che avvia l'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

3.3 Imprenditore (l'estetista)

L'imprenditore che intende avviare un'attività di estetica deve segnalare, esclusivamente al SUAP, l'inizio dell'attività e allegare all'istanza il modulo compilato "Autocertificazione dei Requisiti Igienico-Sanitari". Col modulo integralmente compilato, datato e firmato l'imprenditore (l'estetista) dichiara stati di fatto che, qualora risultassero falsi, configurano una fattispecie di reato. Al fine di evitare l'azione penale è opportuno quindi avere piena contezza delle dichiarazioni che si forniscono, per cui si suggerisce di prendere conoscenza del modello di autocertificazione e delle voci in esso riportate prima di iniziare la ricerca del locale e quindi prima di effettuare gli approntamenti necessari.

La prima voce del modulo in parola prevede la dichiarazione che i locali sono stati approntati in conformità al "Regolamento per l'Attività di Estetista" del Comune di dove si intende avviare l'attività. Pertanto è necessario che, in primissima istanza, l'imprenditore chieda al SUAP di fornire l'accesso al Regolamento di cui prima.

3.4 Professionisti qualificati

L'Autocertificazione dei Requisiti Igienico-Sanitari è sottoscritta dall'imprenditore ma alcuni contenuti tecnici delle dichiarazioni sono riservate esclusivamente a professionisti qualificati.

Ad esempio, la progettazione dei locali, le modifiche edilizie, la richiesta di agibilità, la progettazione, la realizzazione e la dichiarazione di conformità degli impianti sono riservati dalla legge ai professionisti del settore: geometri, architetti, ingegneri, periti elettrotecnici etc.

Alcune elementi tecnici delle dichiarazioni, infine, pur non essendo riservate dalla legge alle competenze di professionisti, richiedono competenze tecniche e materiali che, in molti casi, non sono nella disponibilità immediata dell'imprenditore. Fra queste, ad esempio: la valutazione della conformità dei locali, delle attrezzature e delle procedure alla legge, ai regolamenti, alle norme tecniche oppure la capacità di inoltrare una SCIA firmata digitalmente via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo SUAP. In tali casi le prestazioni dei professionisti, pur non essendo obbligatorie, possono risultare razionalmente opportune.

4. Requisiti professionali

4.1 Requisiti professionali

I requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di estetica sono individuati dagli articoli 3 e 4 della Legge 1/1990 e dagli articoli 3 e 7 della Legge Regione Piemonte 54/1992. Il riconoscimento della conformità dei titoli professionali compete agli uffici comunali a cui si rimanda per i dettagli e gli approfondimenti.

4.2 Responsabile tecnico

L'esercizio di attività di estetica, anche se esclusivamente di un'unica tipologia, quale ad esempio quella di solarium, implica sempre la presenza nei locali del Responsabile Tecnico in possesso della qualifica professionale di estetista.

Durante lo svolgimento delle attività (che coincide con gli orari di apertura dell'esercizio) deve essere sempre presente in sede il Responsabile Tecnico ovvero almeno uno dei Responsabili Tecnici in possesso della abilitazione professionale, siano essi titolari, soci o dipendenti nominato/i in Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Nella grande maggioranza dei casi il Responsabile Tecnico coincide con la titolare dell'impresa (o con il titolare dell'impresa) in possesso della qualificazione professionale. È il caso più diffuso ed è anche fra i pochi casi in cui appare logica l'individuazione di un unico responsabile tecnico. Negli altri casi infatti, qualora l'organizzazione dell'impresa preveda il tipico rapporto di lavoro subordinato in cui l'imprenditore privo di qualifica assume una/un dipendente in possesso delle qualifica professionale e la nomina come unica Responsabile Tecnica, qualora questa risulti assente per qualsiasi motivo - ferie, malattia, riposo etc. - l'esercizio dell'attività dovrà essere sospeso. Evenienza che, di norma, non può essere considerata accettabile.

5. Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività sono previsti da norme nazionali, regionali e dal Regolamento comunale per l'attività di estetista.

Gli imprenditori che intendono esercitare attività per la cura estetica del corpo dichiarano con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, sotto propria responsabilità penale, che l'attività in parola sarà svolta in conformità alle leggi e regolamenti igienico-sanitari vigenti.

La conformità dell'attività riguarda:

1. il personale
2. i locali
3. le attrezzature
4. i procedimenti

I requisiti igienico-sanitari del personale, dei locali e dei procedimenti sono disciplinati dal **Regolamento Comunale** per l'attività di (Acconciatore) ed Estetista. Il controllo di conformità igienico sanitaria dei locali e dei procedimenti è di competenza dell'ASL.

I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle attrezzature sono disciplinati dalle leggi e dai **Regolamenti statali** e regionali e dal Regolamento Comunale per l'attività di (Acconciatore) ed Estetista. Il controllo di conformità igienico sanitaria e di sicurezza delle attrezzature è di competenza dell'ASL.

5.1 Regolamento Comunale

Il Regolamento Comunale per l'attività di estetista (previsto dalla Legge 1/1990) è il riferimento normativo necessario - ma non sufficiente - per l'avvio e l'esercizio dell'attività; in esso sono contenuti i requisiti dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici utilizzati per l'esercizio dell'attività.

I Regolamenti comunali più datati, viste le recenti innovazioni introdotte da una serie di provvedimenti nazionali e regionali, sono da considerarsi superati nelle parti in cui disciplinano:

- la procedura di autorizzazione (ora sostituita dalla procedura S.C.I.A.)

- il contingentamento delle licenze (distanze minime fra esercizi).

I Regolamenti comunali restano invece integralmente applicabili nelle parti in cui disciplinano i requisiti igienico-sanitari dei locali, della attrezzature e dei procedimenti.

Nel caso in cui il Comune non renda disponibile tempestivamente il Regolamento in parola la valutazione di conformità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle procedure – in sede di progettazione e in caso di controllo – può essere effettuata in base ad un regolamento di riferimento locale a cui sarà attribuito il valore di linea guida.

Restano ancora vigenti, qualora previsti dai Regolamenti, gli obblighi di esposizione della Segnalazione Certificata in quanto “titolo legittimante l’esercizio dell’attività” e di esposizione di orari e tariffe.

Si segnala che per la realizzazione degli impianti elettrici in locali ad uso estetico si applica la Norma CEI 64/8 sezione 710 – Locali ad uso medico. Pertanto, **l’impianto elettrico dell’estetista è sempre soggetto a progettazione da parte di un professionista qualificato.**

5.2 Attrezzature estetiche

I requisiti relativi alle attrezzature sono genericamente descritti nel Regolamento Comunale mentre per gli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico il riferimento è il D.I.M. 110/2011 S.M.I. Si segnalano con evidenza particolare le norme tecniche relative alle macchine solarium, comunque richiamate nel decreto citato, e le norme generiche di prodotto.

Semplificando e generalizzando, si ricorda che tutte le attrezzature devono essere marchiata CE e che tale marchio implica la presenza della targa sull’apparecchio recante i dati identificativi del produttore, il numero di serie, l’anno di produzione, le condizioni di allacciamento alla rete qualora si tratti di apparecchiature elettriche allacciate alla rete di distribuzione, la presenza del manuale d’uso e manutenzione, la presenza della dichiarazione di conformità del produttore recante le norme standardizzate a cui il prodotto è stato conformato. Tutte le informazioni debbono essere riportate nella lingua del paese in cui il prodotto sarà utilizzato.

5.3 I requisiti igienico-sanitari

Con la “vecchia procedura dell’autorizzazione”, la verifica delle conformità dei requisiti igienico sanitari era compito dell’ASL che, prima dell’apertura, effettuava un sopralluogo di accertamento pronunciandosi con favore in caso di conformità ovvero negando l’assenso all’apertura dell’esercizio per carenza di requisiti.

Ora, con la “nuova procedura S.C.I.A.”, è l’imprenditore stesso che verifica e dichiara la conformità dell’attività ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente assumendosi la responsabilità penale di non dichiarare mendacità, falsità negli atti ovvero di non usare o esibire atti falsi o concernenti dati non rispondenti a verità.

La Regione Piemonte ha predisposto un modulo per l’autocertificazione dei requisiti igienico sanitari. L’uso del modello è obbligatorio, deve essere compilato in tutto le sue parti, deve, ovviamente, contenere dichiarazioni vere e deve essere sottoscritto dall’imprenditore che intende avviare l’attività.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASLTO3, fatti salvi i limiti imposti dalla disponibilità di risorse destinate e dal divieto di erogare prestazione di consulenza, resta a disposizione di chiunque richieda chiarimenti e specificazioni rispetto a quanto riportato sopra.

6. Riferimenti

Attività di estetista

1. Legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'Attività di Estetista
2. Legge Regione Piemonte 9 dicembre 1992, n. 54 – Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'Attività di Estetista

Apparecchiature elettromeccaniche per estetica

3. D.I.M. 12 maggio 2011, n. 110 - Regolamento apparecchi elettromeccanici per estetista (apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico)
4. D.I.M. 15 ottobre 2015, n. 206 – Modifiche al Regolamento apparecchi elettromeccanici per estetista (apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico)

Procedimento amministrativo S.C.I.A.

5. Legge 4 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (la norma è datata 1990 ma è stata significativamente modificata e intergrata negli anni ultimi anni)
6. Legge Regione Piemonte 30 dicembre 2009, n. 38 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno.

Attività simili all'attività di estetica

7. Legge 24 ottobre 2000, n. 323 – Riordino del settore termale (SPA, terme)
8. Circolare Ministero della Salute 15 maggio 2012 recante oggetto: "Grotte di sale per haloterapia"
9. Legge Regione Emilia Romagna 12 febbraio 2008, n. 2 (discipline bio-naturali, centri benessere, beauty farm)
10. Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 22/1/1997 del C.S.S. che riserva al medico laureato la facoltà di adottare pratiche innovative e/o alternative

Massaggi

11. Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 24/5/2002 C.S.S. che afferma che lo Shiatsu è un massaggio/trattamento a scopo terapeutico
12. Nota Ministero della Salute 8 marzo 2007 – Massaggi Shiatsu
13. Nota Regione Piemonte Direzione Attività Produttive e Direzione Sanità del 12/7/2011 pubblicata in B.U. n 29 del 21/7/2011 – Massaggi (in genere)
14. Sentenza del Consiglio di Stato 2363 del 20/4/2009 (da cui si evince che il massaggio sportivo è esclusivamente una specializzazione del massaggio fisioterapico)
15. Ordinanze Ministero della Salute reiterato dal 2008 al 2015 – Massaggiatori ambulanti sui litorali
16. Risoluzione n. 22/2010 Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali – Tesi dell'esistenza del terzo tipo di massaggio: non estetico e non terapeutico
17. Regione Piemonte Direzione Attività Produttive e Sanità del 12 luglio 2011 – Esistono solo due tipi di massaggi: estetici e terapeutici
18. Regione Piemonte Direzione Attività Produttive luglio 2014 Nota 7610 del 1/7/2014 della Direzione Attività Produttive Regione Piemonte – Esistono tre tipi di massaggio
19. Regione Piemonte Direzione Sanità 15 luglio 2015 Nota 15 luglio 2015 – Regione Piemonte – Direzione Sanità – Richiama sentenza TAR Piemonte che riconosce terzo tipo
20. Direzione Ministero Sviluppo Economico 4 novembre 2011 e 8 giugno 2015 Risoluzione 85939 del 8 giugno 2015 riconosce terzo tipo
21. TAR Sicilia - Sentenza 2904/2014 – Riconosce i massaggi bio-naturali
22. TAR Liguria Sentenza 316/2015 – Non riconosce la specificità dei i massaggi orientali, thailandesi e Tuina rispetto a massaggi estetici
23. Consiglio di Stato Sentenza 3641/2015 – Riprende testualmente i concetti TAR Liguria avvalorando la tesi delle sole due tipologie
24. Consiglio di Stato Sentenza 4322/2016 – Annulla la Sentenza del TAR Liguria avvalorando la tesi riconoscendo la specificità dei i massaggi orientali, thailandesi e Tuina rispetto a massaggi estetici (i pronunciamenti contraddittori del Consiglio di Stato sono relativi a due sezioni diverse)
25. Corte Costituzionale 2013 98/2013 richiamata dalla giurisprudenza amministrativa per argomentare la tesi dei due tipi di massaggio.

Solarium

26. D.G.R. 78/99 – Prime indicazioni tecnico – operative per l'esecuzione di attività di Solarium
27. Circolare regionale - Circolare della Direzione Sanità Pubblica 25 maggio 2000, prot. n. 8795/27.001 - Circolare applicativa del D.P.G.R. 78/99 - Prime indicazioni tecnico-operative per l'esecuzione di attività di solarium
28. Regolamento regionale 7 aprile 2003, n, 6R – Solarium
29. CEI EN 60335-1 – Sicurezza degli apparecchi elettrici ad uso domestico e similari
30. CEI EN 60335-2-27 - Sicurezza degli apparecchi elettrici ad uso domestico e similari – Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti e infrarossi.
31. Sentenza TAR per il Piemonte 23 giugno 2004, Reg. 1160/04 – Regolamento solarium
32. Sentenza Consiglio di Stato 18 dicembre 2009 Reg. Ric. 08267/2004 – Regolamento solarium

Onicotecnico

33. Regione Piemonte - Nota 19.5.2008 Protocollo 6671 DA 1600/06– Onicotecnico